

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. Gorni"
Via Allende n. 7 – Tel. 0376-618926 Fax. 0376-626175

QUISTELLO (MN)

e-mail: mn821001@istruzione.it
posta elettronica certificata: mn821001@pec.istruzione.it
sito scuola: <http://www.icquistello.edu.it>



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI E DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275 "Regolamento in Materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche";

VISTO l'art. 43 del Decreto Ministeriale n. 129/2018, con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

VISTO in particolare l'art. 45, comma 2), lettera h) del D.M. n. 129/2018, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, dell'attività negoziale;

VISTO l'art.53 del D.L.vo n.165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi);

VISTO l'art. 10 del T.U. 16/4/94 n. 297 (attribuzioni del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva);

VISTO il Quaderno n. 3 del MIM, datato novembre 2020;

EMANA

ai sensi dell'art. 43 del Decreto Ministeriale n. 129/2018 il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto.

1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi l'art. 43 del Decreto Ministeriale n. 129/2018, le procedure ed i criteri per il conferimento di incarichi individuali tramite contratti di prestazione d'opera/collaborazioni plurime o altro per attività ed insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF. Rientrano nella disciplina del presente Regolamento gli incarichi conferiti a personale interno, personale di altre Istituzioni Scolastiche, personale esterno appartenente ad altre PA, personale esterno.

2 - Criteri di scelta degli esperti

1. Il Dirigente, sulla base del piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e dei progetti, verifica la disponibilità del personale interno, qualificato per l'attività proposta, con apposita forma di comunicazione. In mancanza di disponibilità di personale interno, ricorre ad esperti esterni che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'incarico che andranno ad assumere. Tra gli esperti esterni può rientrare, anche prioritariamente, il personale di altri istituti scolastici. L'individuazione avverrà mediante avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola, sul proprio sito web.

2. Gli avvisi dovranno indicare:

- oggetto dell'incarico
- durata/articolazione oraria dell'incarico
- modalità e termini per la presentazione delle domande
- i titoli valutati
- la documentazione da produrre sulla base dell'attività da svolgere
- modalità della procedura di selezione
- informativa in materia di trattamento dei dati personali
- compenso previsto

3. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

4. L'Istituzione Scolastica può espletare l'iter selettivo pubblicando un avviso per ciascuna fase o un avviso unico per più fasi o per tutte le fasi

5. L'incaricato deve rilasciare dichiarazione di assenza di incompatibilità/conflicto di interessi con l'incarico in oggetto di selezione

3 Individuazione dei contraenti

1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa.

2. L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola offerta, purché rispondente ai requisiti richiesti.

3. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:

- curriculum complessivo del candidato;
- esperienze documentate inerenti l'oggetto dell'incarico

4. Per la valutazione comparativa dei *curricula* dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- titoli e/o specializzazioni/pubblicazioni inerenti l'oggetto dell'incarico;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- eventuali precedenti esperienze nell'Istituto o in altri Istituti scolastici, valutate positivamente dalla Scuola (Organi Collegiali, Referenti, Staff di direzione);
- analoghe esperienze maturate per lo stesso tipo di attività
- qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico
- corrispettivo proposto dai candidati per la prestazione.

5. Il Dirigente affiderà l'incarico con il criterio dell'offerta "economicamente più conveniente" (rapporto qualità professionale necessaria/costo).

6. Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può delegare un sostituto o **nominare un'apposita commissione**, a cui affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.

Le operazioni inerenti la redazione di graduatoria sono pubblicate nell'apposita sezione di Albo online e Amministrazione Trasparente

4 - Esclusioni

1. L'Istituto può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza l'espletamento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni:

a) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica e che comportano una spesa equiparabile ad un rimborso spese e comunque di modica entità, che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001

b) la peculiarità della prestazione o la specificità dell'intervento, in relazione alle specifiche competenze richieste, non consentano forme di comparazione

c) il Dirigente Scolastico può procedere a trattativa diretta qualora non fosse presentata alcuna domanda in risposta all'avviso di cui al punto 3 c. 1 del presente regolamento oppure nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste

d) particolare urgenza, non imputabile all'Istituto, renda impossibile l'esperimento di procedure comparative di selezione

5 - Determinazione del compenso

1. Agli esperti interni alla scuola il compenso è determinato dal CCNL in vigore al momento del conferimento dell'incarico.

2. Possono essere stabiliti compensi orari differenziati rispetto alla tipologia dell'incarico. Il compenso deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri. Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno deve essere congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta, ma anche proporzionato rispetto al compenso contrattualmente attribuito al docente interno. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Istituto

3. Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione del DSGA, determina il corrispettivo per i singoli contratti conferiti.

6 - Stipula del contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa.

2. Nel contratto devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione;
- i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell'imposta sul valore aggiunto, se dovuto, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
- eventuali rimborsi spese;
- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale (art. 2227 del C.C.)

3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico, qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e 2229 e seguenti del codice civile.

Nel caso di attribuzione di incarico a dipendente di altro istituto scolastico, il rapporto che si instaura è di collaborazione plurima.

5. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico.

6. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

7. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti o per ritardi non imputabili al collaboratore.

8. È istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

9. L'elenco degli incarichi conferiti a personale esterno sarà pubblicato sul sito web della scuola.

7 - Limiti alla stipula del contratto con collaboratori esterni

1. I contratti con esperti esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.M. n. 129/2018, soltanto "per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione". La stipula di tali contratti potrà essere effettuata solamente per quelle attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- per i quali sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

8 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica, è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165.

2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

9. L'Istituzione Scolastica è tenuta ai sensi dell'art.2 del D.Lgs 39/2014 ad acquisire il certificato del casellario giudiziale al fine di non incorrere in personale che abbia subito condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609 undecies

10. Fase contrattuale ed esecutiva

1. Il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto con i soggetti selezionati all'esito della procedura comparativa; il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto da entrambi i contraenti; se il destinatario è personale docente interno o di altre istituzioni scolastiche si procederà mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, formalizzando l'incarico con apposita lettera di incarico

2. La durata e l'articolazione dell'incarico devono essere predeterminate;
3. Possono verificarsi differimenti in via eccezionale per cause non imputabili all'incaricato;
4. Il compenso deve essere predeterminato; la liquidazione del compenso avviene dopo rendicontazione da parte dell'incaricato e verifica sulla corretta esecuzione delle prestazioni
5. Gli incarichi sono assoggettati a obblighi fiscali e previdenziali relative alla natura del contratto stesso e del regime fiscale e previdenziale proprio dell'incaricato
6. Il Dirigente Scolastico, anche avvalendosi dell'intervento del DSGA, monitora l'esecuzione dell'affidamento e ricorre alle clausole risolutive, presenti nel contratto, qualora rilevi mancanza di conformità rispetto a quanto stabilito nel contratto
7. L'Istituzione Scolastica si impegna ad assolvere i propri obblighi in materia di trasparenza D.Lgs 33/2013, di comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni D.Lgs 33/2013 e D.Lgs. 165/2001

11. Entrata in vigore

-Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della relativa approvazione da parte del Consiglio di Istituto, ed è reso pubblico tramite sito

-Eventuali modifiche devono essere introdotte mediante provvedimento deliberato in sede di Consiglio di Istituto

-Il presente Regolamento si deve intendere automaticamente integrato per effetto di successive disposizioni normative inerenti l'oggetto del regolamento stesso